

(N. 2222)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **BASTIANETTO, CARELLI, OGGIANO, PALERMO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 1952

Rivalutazione delle pensioni di guerra.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame ed alla vostra approvazione tende a risolvere, con un doveroso atto di giustizia, il delicato problema della rivalutazione e della perequazione delle pensioni di guerra.

L'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra e l'Associazione Nazionale Famiglie Caduti in Guerra da tempo insistono perchè si provveda a ridare alle pensioni di guerra la loro finalità di modesto ma giusto indennizzo del danno subito dal cittadino divenuto invalido per fatto di guerra od alla di lui famiglia in caso di morte del detto cittadino. Tali associazioni, conscie delle attuali condizioni del bilancio statale, hanno avanzato ed avanzano richieste contenute in limiti al di sotto dei quali non è possibile andare senza perpetuare una grave ingiustizia. D'altra parte, poichè indubbio è il dovere dello Stato di perequare i danni di guerra tra la generalità dei cittadini (risarcendo adeguatamente le famiglie dei caduti gli invalidi che tali divennero al servizio della collettività e per eventi bel-

lico) e poichè le attuali pensioni, come è incontestabile, sono ben lungi dal costituire il detto risarcimento, col presente disegno di legge — secondo i voti dei pensionati di guerra e delle loro associazioni — il problema delle pensioni viene affrontato nella sua interezza allo scopo di attuare senza altri indugi una modesta ma adeguata rivalutazione ed una equa perequazione dei diversi indennizzi, senza soffermarsi sul riesame delle norme relative ad alcuni istituti che pur meriterebbero una diversa e più completa regolamentazione; il che potrà farsi con maggior calma in un prossimo avvenire.

SISTEMA DI INDENNIZZO E MISURA DELLE PENSIONI.

Durante l'esame del disegno di legge per riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra, e nelle discussioni e ordini del giorno che accompagnarono l'approvazione della legge 10 agosto 1950, n. 648, tutti furono concordi nel riconoscere che la nuova legge concedeva

miglioramenti economici assolutamente inadeguati e tutti affermarono la necessità che in breve tempo fosse attuata la giusta rivalutazione delle pensioni di guerra.

Le attuali tabelle di pensione e i diversi assegni accessori, accavallatisi gli uni agli altri, nel tentativo di provvedere a particolari ed urgenti esigenze, sono ormai non solo irrazionali, ma anche non più rispondenti al potere di acquisto della lira.

Si pensi, ad esempio, che un mutilato di seconda categoria, amputato del braccio destro o di una coscia anche al terzo superiore, ed inabile a proficuo lavoro per l'80 per cento riceve mensilmente solo lire 11.414; un mutilato con perdita della mano sinistra, assegnato alla quarta categoria ed inabile a proficuo lavoro per il 70 per cento percepisce in tutto lire 5.563 mensili, mentre un invalido di ottava categoria con anchilosi completa della mano sinistra, inabile al lavoro per il 30 per cento percepisce sole lire 1.517 mensili. Si aggiunga che queste somme evidentemente irrisorie, non sono in giusto rapporto proporzionale, nè col trattamento della prima categoria nè tra di loro.

Per di più il trattamento complessivo del pensionato di guerra è costituito oggi dalla somma di varie voci, nell'esame delle quali è assai difficile orientarsi senza una specifica preparazione e, la relativa liquidazione, richiede un intenso lavoro da parte di funzionari di particolare competenza, con evidente perdita di tempo che assai più utilmente potrebbe essere dedicato al miglior rendimento dei servizi di liquidazione.

Tali inconvenienti vengono eliminati col presente disegno di legge, in quanto la nuova voce « pensione » assorbe gli assegni supplementari, speciale temporaneo e di contingenza e gli assegni di superinvalidità assorbono le relative aggiunte annue.

È questa una innovazione vivamente desiderata dai pensionati e che, oltre tutto, faciliterà, e di molto, il funzionamento dei servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra.

Ciò posto occorre determinare su retti principi e con dati sicuri la misura della pensione base, incominciando dalla prima categoria, per passare, poi, alle altre categorie ed alle pensioni indirette.

PENSIONI DI PRIMA CATEGORIA - TABELLA C.

La pensione di guerra deve rappresentare il risarcimento del danno subito.

Senza volerci qui dilungare sui diversi criteri e sistemi di indennizzo che in tesi potrebbero essere adottati, osserviamo che la legislazione italiana si è per molto tempo orientata verso una valutazione presuntiva della abilità professionale dell'invalido, in relazione al grado militare rivestito in guerra. Ma, successivamente, col raggruppamento dei gradi e colla concessione di assegni accessori che prescindono dal grado militare, anche questo criterio, che del resto offre il fianco a molte fondate critiche, è stato in gran parte abbandonato.

Noi riteniamo che elemento fondamentale del sistema di indennizzo debba essere la menomazione fisica rapportata ad una sia pure modesta capacità di guadagno, mentre del grado militare dovrà tenersi conto, come meglio vedremo in appresso, per una integrazione della pensione.

Incominciamo coll'esaminare il caso dell'invalido che sia inabile a proficuo lavoro al 100 per cento, che sia stato classificato dai competenti colleghi medici alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e che appartenga, come grado militare, al primo raggruppamento (truppa e sottufficiali). In tale gruppo sono in genere compresi operai, braccianti, contadini ed impiegati di ordine.

Supponiamo inoltre che l'invalidità sia stata contratta in zona di operazione con reparti combattenti, e che debba quindi spettare la tabella più favorevole, prevista dal 2° comma dell'articolo 26 della citata legge n. 648.

È questo il caso tipico da cui conviene partire per fissare la misura dell'indennizzo che lo Stato deve corrispondere come risarcimento del danno.

È chiaro che tale invalido debba essere messo in condizione di poter affrontare le esigenze della vita, avuto riguardo agli elementari bisogni della convivenza sociale.

Orbene, senza indugiarsi in indagini sul costo della vita per la famiglia tipo operaio-impiegatizia, i cui dati statistici sono effimeri e mutevoli per diverse ragioni, riteniamo di

poterci riferire a quello che può essere oggi il guadagno medio di una unità lavorativa, fissandolo nella misura minima di lire 35.000 mensili, somma che, a nostro avviso, rappresenta il minimo che deve concedersi all'invalido di guerra che abbia perduta ogni capacità lavorativa e che si trovi nelle condizioni sopra specificate.

Crediamo che nessuno possa considerare esagerato un siffatto indennizzo per chi, al servizio della Nazione, sia divenuto totalmente invalido e debba portare, per tutta la vita, la croce della sofferenza fisica.

La richiesta è di tale equità e modestia, che siamo certi dovrà incontrare favorevole accoglimento.

PENSIONI DALLA SECONDA
ALL'OTTAVA CATEGORIA - TABELLA C.

La passata legislazione offre al riguardo gli elementi necessari per la determinazione degli assegni dalla seconda all'ottava categoria nella loro giusta misura.

Fin dal 1917, con il decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, i mutilati e invalidi di guerra vennero suddivisi in otto categorie di infermità a seconda della gravità della mutilazione o della invalidità contratta in guerra, e nello stesso tempo fu sancito che, mentre per le infermità ascritte alla prima categoria, la pensione era liquidata nella misura stabilita dall'articolo 100, 1° comma, del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 e dalle successive disposizioni, per le infermità ascritte alle altre categorie, dalla seconda all'ottava inclusa, la pensione era ragguagliata rispettivamente all'80, 75, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento della pensione corrispondente all'infermità di prima categoria.

Si venne così a stabilire la misura della pensione dalla seconda all'ottava categoria in rapporto alla percentuale della diminuita capacità lavorativa dell'invalido e cioè in base ad un giusto criterio di gradualità.

Le successive disposizioni di legge si allontanarono, purtroppo, da tale criterio fino al punto da sconvolgerlo completamente con la legge n. 648, la quale - concedendo assegni supplementari di ammontare non proporzio-

nato alla effettiva diminuzione di capacità lavorativa - ha in realtà posto nel nulla il principio informatore dell'indennizzo corrispondente al danno riportato.

Ora è evidente che non può aversi perequazione delle pensioni di guerra se non si ritorna al vecchio principio su esposto: ogni altra soluzione non risolverebbe il problema con equità e giustizia.

Tuttavia l'Associazione mutilati e invalidi di guerra, pensosa del forte onere che attualmente deriverebbe allo Stato dall'applicazione integrale di tale principio, propone che alle cifre risultanti dall'applicazione della percentuale di diminuzione della capacità lavorativa, di cui al predetto decreto-luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, venga indistintamente per ogni categoria applicata una decurtazione di 6.000 lire mensili. Quest'ultima cifra rappresenta l'ammontare dell'assegno d'incollocazione previsto dall'articolo 44 dell'ultima legge 10 agosto 1950, n. 648, che viene concesso, com'è noto, quando l'invalido dalla seconda all'ottava categoria trova i disoccupato per cause non imputabili alla sua volontà. L'Associazione, con la proposta riduzione degli assegni di pensione intende risolvere anche il grave problema della disoccupazione dei suoi soci e vuol mettere lo Stato nella condizione di rispettare e di far rispettare da parte di tutti gli altri la legge sul collocamento obbligatorio al lavoro dei mutilati e invalidi di guerra, la di cui applicazione, trova, purtroppo, difficoltà di ogni genere.

Dato quanto sopra il presente disegno di legge fissa la misura della pensione dalla seconda all'ottava categoria colla decurtazione proposta dall'Associazione interessata.

Ma la legge sul collocamento al lavoro cessa di tutelare l'invalido col raggiungimento del 60° anno di età dell'invalido stesso. È conseguentemente logico, quindi, che da tale momento, la pensione di guerra acquisti tutta la sua funzione economica, con l'applicazione del principio informatore secondo il quale le pensioni dalla seconda all'ottava categoria debbono essere ragguagliate alla percentuale di diminuzione di capacità lavorativa rispetto la pensione di prima categoria.

Il maggiore onere non sarà di certo rilevante se si considera che l'indice di mortalità

di vecchi invalidi di guerra è, per ragioni ovvie, superiore al normale.

Del resto, tale criterio, è accettato già dalla vigente legislazione per quanto riguarda le vedove ed i genitori dei caduti e dei civili deceduti per fatto di guerra nei confronti dei quali, sono previste delle tabelle di pensione maggiorate allorchè raggiungono l'età avanzata e non si ravvede la ragione per cui tale provvidenza non debba essere estesa anche agli invalidi di guerra.

TRATTAMENTO DEI GRANDI INVALIDI.

I grandi invalidi e cioè gli ascritti alla tabella *E* della legge 10 agosto 1950, n. 658, sono in tutto circa 30.000.

Dall'esame delle mutilazioni e delle invalidità comprese in detta tabella, appare così evidente la gravità delle condizioni fisiche degli interessati che effettivamente qualunque provvidenza a loro favore non potrà apparire esagerata.

La legge 10 agosto 1950, n. 648, nel distribuire l'inadeguata somma messa a disposizione per sovvenire alle ingenti necessità dei pensionati di guerra, volle giustamente favorire la categoria dei grandi invalidi, ma per ragioni che sfuggono ad una esatta analisi, generò alcune gravi sperequazioni fra le categorie degli stessi grandi invalidi.

Si volle, ad esempio, decurtare di lire 60.000 annue l'assegno di superinvalidità degli ascritti alla lettera *B*, si ridusse inspiegabilmente l'indennità per l'accompagnatore ai grandi invalidi delle prime tre lettere della tabella *E* (e cioè a coloro che effettivamente hanno più bisogno di un accompagnatore), si negò la stessa indennità per i mutilati agli arti inferiori della lettera *G*, punti 2 e 3, anch'essi meritevoli al pari degli altri grandi invalidi, del particolare beneficio.

Per quanto un disegno di legge governativo già presentato all'approvazione del Senato provveda alla concessione dell'indennità per l'accompagnatore ai grandi invalidi della lettera *G*, punti 2 e 3, e un altro progetto, sempre di iniziativa del Governo, sembra che sia stato predisposto al fine di eliminare le sperequazioni suddette, tuttavia con gli articoli 2 e 3 del presente disegno di legge, si provvede, ad

ogni buon fine, ad eliminare le deficienze e dell'ultima legge conglobando in un'unica voce, per quell'amore di semplicità innanzi citato, l'ammontare dell'attuale assegno di superinvalidità con quello delle due aggiunte annuali previsto dalla disposizione in vigore e regolando in modo più organico e perequativo l'indennità per l'accompagnatore fra le diverse lettere della tabella *E*.

PENSIONE PER I VARI GRUPPI DI GRADO MILITARE.

Nello stabilire la misura della pensione di guerra dalla prima all'ottava categoria, si è fatto il caso del primo raggruppamento dei gradi militari, quello relativo ai militari di truppe e sottufficiali.

Occorre ora accennare alla pensione dovuta agli altri tre raggruppamenti dei gradi previsti dall'attuale legislazione.

Già l'XI Congresso nazionale dell'Associazione Mutilati e Invalidi di Guerra, tenutosi a Venezia il 20 ottobre 1946, nello studio del sistema dell'indennizzo di guerra, ritenne che fosse erroneo presumere dal grado militare, occasionalmente rivestito, la posizione sociale e l'abilità professionale del cittadino chiamato alle armi per la guerra, e pertanto chiese che fosse posto fine alla grave ingiustizia per cui, a causa dell'influenza del grado militare, cittadini aventi riportato identiche mutilazioni liquidavano somme assai diverse o, peggio ancora, cittadini con invalidità di poco conto, liquidavano somme assai maggiori di mutilati molto più gravi.

Si reclamò, quindi, che elemento fondamentale del sistema di indennizzo fosse la menomazione dell'integrità fisica rapportata ad una media di capacità di guadagno, in modo che la gravità del male fosse prevalente sul grado militare da valutarsi soltanto per una quota di integrazione della pensione base.

A raggiungere tale fine si propose di suddividere tutti i militari in quattro gruppi (militari di truppa e sottufficiali, ufficiali inferiori, ufficiali superiori e ufficiali generali) e, partendo dalla pensione base del primo gruppo, passare dall'uno all'altro gruppo con una modesta integrazione.

La legge 10 agosto 1950, n. 648, accettò il primo voto, quello della suddivisione degli invalidi in gruppo di gradi, ma non poté applicare il secondo in quanto, non avendo, per deficienza di fondi, potuto provvedere a perequare le pensioni dalla seconda all'ottava categoria in rapporto alla pensione di prima categoria, si limitò a concedere la pensione delle vecchie tabelle sul grado militare di ogni gruppo.

L'occasione della perequazione delle pensioni dà ora il mezzo di completare ciò che fu parzialmente fatto dalla legge n. 648.

Nella preparazione delle tabelle *C* e *D* annesse al presente disegno di legge, ad evitare un eccessivo appiattimento fra i diversi raggruppamenti, si è provveduto ad incrementare del 15 per cento le pensioni del gruppo sottufficiali e truppa per fissare l'ammontare delle pensioni del gruppo ufficiali inferiori, e si è poi aumentato del 10 per cento le pensioni del secondo e terzo gruppo per ottenere quelle del terzo e quarto gruppo.

Questo aumento, limitato alla pensione base e all'assegno di cumulo, di cui diremo più avanti, più che soddisfare materialmente la categoria degli ufficiali, potrà servire ad appagarla moralmente.

Ben inteso i militari di carriera, in aggiunta al trattamento di guerra, continuano a godere dei particolari benefici di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648, articolo 17 (facoltà di optare per la pensione privilegiata ordinaria) e articolo 49 (cumulo della pensione di guerra con la pensione ordinaria o quanto meno con l'assegno integratore corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria quanti sono gli anni di servizio utili).

PENSIONE TABELLA *D*.

Determinata la misura della pensione di guerra dalla prima all'ottava categoria per mutilazioni o invalidità riportate o contratte con reparti combattenti nelle circostanze di cui al 2° comma dell'articolo 26 della legge ultima, cioè nei casi in cui è applicabile la tabella *C* più favorevole, resta da provvedere ai casi, in cui la mutilazione o la invalidità è dovuta a fatti ed occasioni avvenuti durante

la guerra, nelle circostanze previste dall'ultimo comma del citato articolo 26.

Tale distinzione, introdotta dal regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, fu dettata soprattutto da un'esigenza morale al fine di distinguere, nel trattamento di pensione, gli autentici combattenti minorati di guerra dagli altri che contrassero invalidità in circostanze diverse, anche se dipendenti da fatti di guerra.

Per quanto riguarda la differenziazione nel trattamento economico è da riconoscere che la legislazione passata, non avendo applicata mai una costante di diminuzione per tutti i casi, determinò nei pensionati della tabella *D* un'assurda sperequazione, sicchè, mentre per il militare di truppa di prima categoria, ad esempio, si applicava una riduzione del 20 per cento sul trattamento del pari grado della tabella *C*, tale diminuzione scendeva all'8 per cento per il capitano, al 6 per cento per il colonnello, fino ad annullarsi per i gradi degli ufficiali generali. E così pure la predetta diminuzione del 20 per cento per la prima categoria per il soldato si riduceva al 10 per cento per il pari grado dell'ottava categoria.

Le successive modifiche delle tabelle *C* e *D* apportate dopo il regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, aggravarono maggiormente la lamentata sperequazione che occorre eliminare.

Conseguentemente si propone che nella rivalutazione di tutte le pensioni di guerra, in conformità di quanto viene richiesto dall'Associazione, per gli ascritti alla tabella *D*, venga applicata la percentuale costante di diminuzione del 10 per cento, salvo gli eventuali insignificanti arrotondamenti consigliati per semplicità di conteggio.

Bene inteso, tale differenziazione di trattamento, è proposta soltanto per la pensione di guerra vera e propria, lasciando, come stabilito nella legge 10 agosto 1950, n. 648, uguali gli eventuali assegni accessori per le due tabelle *C* e *D*, assegni concessi per particolari necessità di assistenza e di cura indiscutibilmente eguali per le due categorie di invalidi, mentre per lungo tempo per gli ascritti alla tabella *D* detti assegni furono ridotti e solo col decreto-legge 9 marzo 1948, n. 257, venne per la prima volta affermato il principio della parità.

ASSEGNI ACCESSORI

Meglio disciplinati nei modi anzidetti l'assegno di superinvalidità e l'indennità per l'accompagnatore e, avuto riguardo all'aumento delle pensioni che sarà apportato dalla prossima rivalutazione, si ritiene di lasciare invariati gli attuali assegni di incollocamento, di previdenza e di cura.

È necessario invece ritoccare la tabella *F* concernente gli assegni di cumulo.

Tali assegni sono concessi quando ad una invalidità classificata prima categoria, se ne aggiungono altre. È evidente la singolare gravità di tali casi; per rendersene conto, occorre considerare che, qualsiasi infermità cumulata con un'altra di prima categoria produce i suoi dannosi effetti in misura maggiore di quella che essa comporta, se considerata da sola, per cui ai fini dell'indennizzo appare assolutamente ingiusto concedere un assegno di cumulo pari solo ad una piccola frazione dell'assegno cui avrebbe diritto la seconda infermità.

In condizioni floride di bilancio sarebbe doveroso da parte dello Stato applicare in tali disgraziati casi, invero molto rari, criteri di vera e larga liberalità; ma anche nelle condizioni odierne occorre migliorare l'attuale trattamento di cumulo, sia pure in misura non completamente adeguata al complesso delle infermità.

Gli attuali assegni di cumulo sono commisurati indistintamente ad un quinto della pensione del gruppo sottufficiali e truppa stabilita per ciascuna categoria che dà diritto all'assegno stesso, mentre a criteri più larghi sono ispirate le cifre riguardanti gli assegni di cumulo di più superinvalidità.

Seguendo parzialmente lo stesso principio con la nuova tabella proposta in luogo della corrispondente tabella della legge 10 agosto 1950, n. 648, i nuovi assegni sono commisurati ad un quarto, anziché ad un quinto, della pensione stabilita per la categoria cui si riferisce il cumulo avendo però riguardo anche al grado militare rivestito dall'invalido.

Anche per il cumulo di più superinvalidità si è ritenuto doveroso migliorare il trattamento previsto dalla vigente legge.

L'assegno integratore per i figli minorenni degli invalidi di prima categoria stabilito attualmente nella misura di lire 3.000 annue per ciascun figlio a carico, è del tutto irrisorio per cui veramente giustificato appare l'aumento che con l'articolo 4 del presente disegno di legge si propone.

Un ultimo ritocco occorre ancora fare per quanto si riferisce alla concessione dell'indennità speciale annua di lire 20.000 prevista dal secondo comma dell'articolo 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648, anche questa rivelatasi inadeguata e assolutamente inefficiente al fine per cui fu istituita. Conviene commisurare tale indennità all'ammontare complessivo del trattamento mensile dell'invalido di prima categoria compresi i relativi assegni accessori.

RICOVERO DELL'INVALIDO IN CASE DI CURA.

La vigente legge all'articolo 32 dispone che l'invalido, che fruisca di cura ospedaliera o di ricovero a spese dell'Opera nazionale invalidi di guerra è sottoposto a ritenuta non superiore al quarto degli assegni di superinvalidità, supplementare, di cumulo e di cura in relazione a trattamento che l'invalido stesso riceve, alle spese che l'opera nazionale o l'amministrazione competente deve sostenere presso i singoli istituti di ricovero, alle condizioni di famiglia del ricoverato.

Il successivo articolo 45 dispone poi che l'indennità per l'accompagnatore per i grandi invalidi, in caso di ricovero degli interessati in istituti rieducativi o assistenziali, è corrisposta all'istituto di ricovero nella misura dei quattro quinti, mentre è sospesa quando gli invalidi sono ricoverati in luogo di cura.

In proposito è da osservarsi: la ritenuta in caso di ricovero per cura, sia pure contenuta nella misura massima di un quarto degli assegni accessori, appare non giustificata, poichè non è assolutamente giusto che l'invalido, divenuto tale per la difesa degli interessi della collettività, debba essere obbligato a partecipare alle spese di cura della sua invalidità in caso di ricovero. Lo Stato, e per esso l'Opera nazionale invalidi di guerra, deve assumere l'intero carico di tale cura, lasciando integro

il trattamento di pensione che in definitiva rappresenta il risarcimento del danno ricevuto.

A ciò provvede la disposizione dell'articolo 6 del presente disegno di legge che estende il beneficio stesso anche ai dementi ricoverati in manicomi o in cliniche psichiatriche.

Per quanto riguarda la riduzione o la sospensione dell'indennità per l'accompagnatore occorre considerare che detta indennità non deve subire alcuna sospensione — anche parziale — in quanto ciò pone l'invalido in critiche condizioni; l'accompagnatore, infatti, non può essere improvvisamente licenziato senza corresponsione di indennità se l'invalido, è ad esempio, improvvisamente costretto a farsi ricoverare.

Tuttociò a prescindere dal fatto che gli accompagnatori anche in caso di ricovero sono indispensabili per i grandi invalidi avendo questi speciali necessità di continue attenzioni e di amorevole assistenza che solo persone di fiducia possono dare convenientemente.

Merita quindi favorevole accoglimento la disposizione dell'articolo 3 del presente disegno di legge, che regola definitivamente l'istituto dell'indennità per l'accompagnatore.

PENSIONI INDIRETTE. — VEDOVE ED ORFANI.

L'attuale misura delle pensioni di guerra indirette impone, per ragioni morali oltre che giuridiche, l'attento esame del problema ai fini di risolverlo con criteri di giustizia.

Basterà riportarsi ad alcune cifre per rilevare come l'attuale trattamento sia assolutamente inadeguato: la vedova del caduto in guerra del primo raggruppamento dei gradi percepisce oggi lire 4.937 mensili; se inabile oppure settantenne lire 5.113; se ha a carico orfani minorenni da un minimo di lire 8.112 (un solo orfano a carico) ad un massimo di lire 23.104 (con sei o più orfani).

Dalle esemplificazioni riportate non può di certo affermarsi che si corrisponda un indennizzo in relazione al danno subito, non può concludersi che lo Stato si sia sostituito al capo di famiglia caduto in guerra, per assi-

curare alla vedova e agli orfani i necessari mezzi di sussistenza.

Riconosciuta la fondatezza e l'urgenza di provvedere alla rivalutazione di dette pensioni, per addivenire ad una soluzione soddisfacente deve farsi riferimento ad una norma generale, logica e perequativa.

In analogia a quanto avviene per la reversibilità delle pensioni ordinarie alle famiglie dei dipendenti dello Stato morti in servizio o già pensionati, si propone che la pensione per la vedova senza figli del caduto in guerra sia ragguagliata al 50 per cento della pensione diretta di prima categoria, e cioè in lire 17.500 mensili.

Per quanto riguarda la maggiorazione prevista dalle tabelle *I* e *L* (inabilità a proficuo lavoro della vedova o coesistenza di orfani minorenni o maggiorenni inabili) l'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra propone un modesto aumento ragguagliato al 5 per cento della pensione base, oltre gli aumenti integrativi previsti dalla vigente legge qualora con la vedova coesistano orfani.

Per la unificazione delle diverse voci che costituiscono l'attuale misura delle pensioni, per il raggruppamento dei gradi, per la differenziazione del trattamento economico delle tabelle *G* e *H* valgano gli stessi criteri adottati per le pensioni dirette, con eventuali piccoli arrotondamenti per facilità di conteggio.

È da tener presente ancora che, in conseguenza della rivalutazione delle pensioni di guerra, sarà necessario addivenire alla riliquidazione delle pensioni di reversibilità ordinaria già concesse ai sensi dell'articolo 69 della legge n. 648.

Per quanto riguarda la parte normativa della legge 10 agosto 1950, n. 648, l'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra con senso di consapevolezza che merita di essere lodevolmente sottolineato ha proposto una innovazione ai commi 1 e 2 dell'articolo 59, che tratta la concessione del capitale alla vedova che passa a nuove nozze.

Attualmente la vedova che si rimarita perde la pensione, ma ha diritto a liquidare un capitale variabile da tre a sei annualità della pensione già goduta a seconda dell'età della richiedente e della coesistenza, o meno, di orfani ai quali si riversa la pensione. Restando in

vigore detta norma e accogliendosi la misura proposta per la rivalutazione, la liquidazione del capitale assommerebbe a cifre considerevoli.

Ad evitare il conseguente onere per l'Erario, con l'articolo 7 del presente disegno di legge si provvede alla modifica della norma speciale, disponendosi, ferme restando le altre disposizioni previste dalla legge, che il capitale sia ragguagliato in ogni caso a due annualità della pensione vedovile contemplata nelle nuove tabelle *G* e *H*.

GENITORI E COLLATERALI.

Ultimo problema è quello riguardante la reversibilità ai genitori e ai collaterali.

Anche in questo settore non si può non rilevare l'irrisorio attuale trattamento; al genitore di un soldato morto in guerra, ad esempio, si corrispondono solo lire 2.290 nette mensili, e ciò nel caso più favorevole, cioè quando ad esso trattamento non va applicata, come spesso avviene, una riduzione sino alla metà per le condizioni economiche e familiari dell'interessato, condizioni che in genere vengono valutate con criteri rigidamente fiscali.

È superfluo soffermarsi su tali situazioni per le quali valgono le stesse considerazioni già fatte per le vedove e gli orfani.

Con le nuove tabelle *M*, *N*, *O* e *P* si propone che la misura delle pensioni di guerra per i genitori e collaterali sia ragguagliata, salvo eventuali piccoli arrotondamenti, al 50 per cento della pensione proposta con le corrispondenti tabelle *G*, *H*, *I*, *L* per le vedove e gli orfani.

* * *

Con il presente disegno di legge viene dato anzitutto un assetto organico e logico all'attuale confuso sistema di indennizzo, elimi-

nando le numerose sperequazioni che oggi si devono lamentare circa il trattamento delle diverse categorie di pensionati di guerra; in secondo luogo la rivalutazione delle pensioni viene attuata in base ai minimi indispensabili in confronto dell'attuale costo della vita, e ciò in accoglimento delle richieste delle stesse associazioni interessate che hanno dimostrato in proposito il più alto senso di responsabilità.

Il maggiore aggravio per l'Erario, secondo calcoli fatti in base ai più precisi dati che si possono ricavare in proposito, ammonta a circa 90 miliardi di lire, di cui 35 miliardi circa si riferiscono alle pensioni dirette e 55 alle pensioni indirette.

D'altra parte è da tener presente che ben 878.699 partite di pensione di guerra sono tuttora accese, di cui 355.449 pensioni dirette e ben 523.250 pensioni a vedove orfani e genitori, il che dimostra l'imponenza del sacrificio sopportato dal popolo italiano.

L'entità della somma necessaria per adempiere all'imprescindibile dovere dello Stato non può essere di ostacolo all'accoglimento della proposta rivalutazione, alla quale deve intervenire se non si vuol perpetuare una grave ingiustizia nei confronti di benemerite classi di cittadini che ben hanno diritto alla tangibile gratitudine della Nazione.

Per quanto riguarda la copertura dell'onere di 45 miliardi occorrenti per l'esercizio finanziario 1951-52, dato che i relativi benefici economici decorrono dal 1° gennaio 1952, sarà provveduto mediante riduzione per eguale somma sullo stanziamento del capitolo 453 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio anzidetto.

Qualora si rendesse necessario attingere anche ad altre fonti si propone che vengano congruamente aumentate le aliquote della imposta complementare per i redditi più cospicui.

PROSPETTO I.

PENSIONI DIRETTE - SUPERINVALIDI E PRIMA CATEGORIA (TABELLA C)
Sottufficiali, truppa e gradi equiparati (1° Raggruppamento)

PROSPETTO COMPARATIVO FRA LE ATTUALI PENSIONI LORDE COMPLESSIVE MENSILI E QUELLE DEL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE.

Classifica della minorazione	Importo lordo complessivo mensile (legge 10 agosto 1950)	Importo lordo complessivo mensile in base al presente progetto di legge				Aumento complessivo mensile	ANNOTAZIONI
		Attuale pensione di base	Assegno di superinvalidità	Indennità di accompagnamento	TOTALE		
A	95.065 91.065	35.000	38.000	30.000 27.000	103.000 100.000	7.935 8.935	
A-bis	88.065 84.065	35.000	33.000	27.000 24.000	95.000 92.000	6.935 7.935	
B	75.349 71.349	35.000	28.915	24.000 21.000	87.915 84.915	12.566 13.566	
C	66.974 63.974	35.000	18.400	22.000 19.000	75.400 72.400	8.426 8.426	
D	66.565 63.565	35.000	18.000	20.000 17.000	73.000 70.000	6.435 6.435	
E	62.282 59.282	35.000	16.715	15.000 12.000	66.715 63.715	4.433 4.433	
F	60.074 57.074	35.000	15.080	15.000 12.000	65.080 62.080	5.006 5.006	
G/1	56.015 53.015	35.000	13.950	12.000 9.000	60.950 57.950	4.935 4.935	
G/2,3	44.015	35.000	13.950	12.000 9.000	60.950 57.950	16.935 13.935	
1 ^a CATEGORIA	26.502	35.000	—	—	35.000	8.498	

PROSPETTO II.

PENSIONI DIRETTE - SUPERINVALIDI E PRIMA CATEGORIA (TABELLA C)
 Ufficiali inferiori e gradi equiparati (2° Raggruppamento).

PROSPETTO COMPARATIVO FRA LE ATTUALI PENSIONI LORDE COMPLESSIVE MENSILI E QUELLE DEL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE.

Classifica della minorazione	Importo lordo complessivo mensile (legge 10 agosto 1950)	Importo lordo complessivo mensile in base al presente progetto di legge				Aumento complessivo mensile	ANNOTAZIONI
		Attuale pensione di base	Assegno di superinvalidità	Indennità di accompagnamento	TOTALE		
A	96.787 92.787	40.250	38.000	30.000 27.000	108.250 105.250	11.463 12.463	
A-bis	89.787 85.787	40.250	33.000	27.000 24.000	100.250 97.250	10.463 11.463	
B	77.070 73.070	40.250	28.915	24.000 21.000	93.165 90.165	16.095 17.095	
C	68.696 65.696	40.250	18.400	22.000 19.000	80.650 77.650	11.954 11.954	
D	68.286 65.286	40.250	18.000	20.000 17.000	78.250 75.250	9.964 9.964	
E	64.003 61.003	40.250	16.715	15.000 12.000	71.965 68.965	7.962 7.962	
F	61.795 58.795	40.250	15.080	15.000 12.000	70.330 67.330	8.555 8.555	
G/1	57.736 54.736	40.250	13.950	12.000 9.000	66.200 63.200	8.464 8.464	
G/2,3	45.736	40.250	13.950	12.000 9.000	66.200 63.200	20.464 17.464	
1° CATEGORIA	28.223	40.250	—	—	40.250	12.027	

PROSPETTO III.

PENSIONI DIRETTE - SUPERINVALIDI E PRIMA CATEGORIA (TABELLA C)

Ufficiali superiori e gradi equiparati (3° Raggruppamento).

PROSPETTO COMPARATIVO FRA LE ATTUALI PENSIONI LORDE COMPLESSIVE MENSILI E QUELLE DEL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE.

Classifica della minorazione	Importo lordo complessivo mensile (legge 10 agosto 1950)	Importo lordo complessivo mensile in base al presente progetto di legge				Aumento complessivo mensile	ANNOTAZIONI
		Attuale pensione di base	Assegno di superinvalidità	Indennità di accompagnamento	TOTALE		
A	97.961 93.961	44.275	38.000	30.000	112.275 109.275	14.314 15.314	
A-bis	90.962 86.962	44.275	33.000	27.000	104.275 101.275	13.313 14.313	
B	78.245 74.245	44.275	28.915	24.000	97.190 94.190	18.945 19.945	
C	69.870 66.870	44.275	18.400	22.000	84.675 81.675	14.805 14.805	
D	69.462 66.462	44.275	18.000	20.000	82.275 79.275	12.813 12.813	
E	65.178 62.178	44.275	16.715	15.000	75.990 72.990	10.812 10.812	
F	62.970 59.970	44.275	15.080	12.000	74.355 71.355	11.385 11.385	
G/1	58.912 55.912	44.275	13.950	12.000	70.225 67.225	11.313 11.313	
G/2.3	46.912	44.275	13.950	12.000	70.225 67.225	23.313 20.313	
1ª CATEGORIA	29.398	44.275	—	—	44.275	14.877	

PROSPETTO IV.

PENSIONI DIRETTE - SUPERINVALIDI E PRIMA CATEGORIA (TABELLA C)
 Ufficiali generali e gradi equiparati (4° Raggruppamento).

PROSPETTO COMPARATIVO FRA LE ATTUALI PENSIONI LORDE COMPLESSIVE MENSILI E QUELLE DEL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE.

Classifica della minorazione	Importo lordo complessivo mensile (legge 10 agosto 1950)	Importo lordo complessivo mensile in base al presente progetto di legge				Aumento complessivo mensile	ANNOTAZIONI
		Attuale pensione di base	Assegno di superinvalidità	Indennità di accompagnamento	TOTALE		
A	98.797 94.797	48.702	38.000	30.000 27.000	116.702 113.702	17.905 18.905	
A-bis	91.797 87.797	48.702	33.000	27.000 24.000	108.702 105.702	16.905 17.905	
B	79.081 75.081	48.702	28.915	24.000 21.000	101.617 98.617	22.536 23.536	
C	70.706 67.706	48.702	18.400	22.000 19.000	89.102 86.102	18.396 18.396	
D	70.297 67.297	48.702	18.000	20.000 17.000	86.702 83.702	16.405 16.405	
E	66.014 63.014	48.702	16.715	15.000 12.000	80.417 77.417	14.403 14.403	
F	63.806 60.806	48.702	15.080	15.000 12.000	78.782 75.782	14.976 14.976	
G/1	59.748 56.748	48.702	13.950	12.000 9.000	74.652 71.652	14.904 14.904	
G/2-3	47.748	48.702	13.950	12.000 9.000	74.652 71.652	26.904 23.904	
1 ^a CATEGORIA	30.234	48.702	—	—	48.702	18.468	

PROSPETTO V.

PENSIONI DIRETTE - SUPERINVALIDI E PRIMA CATEGORIA (TABELLA D)
 Sottufficiali, truppa e gradi equiparati (1° Raggruppamento).

PROSPETTO COMPARATIVO FRA LE ATTUALI PENSIONI LORDE COMPLESSIVE MENSILI E QUELLE DEL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE.

Classifica della minorazione	Importo lordo complessivo mensile (legge 10 agosto 1950)	Importo lordo complessivo mensile in base al presente progetto di legge			Aumento complessivo mensile	ANNOTAZIONI
		Attuale pensione di base	Assegno di superinvalidità	Indennità di accompagnamento		
A	91.964 87.964	31.500	38.000	30.000 27.000	99.500 96.500	7.536 8.536
A-bis	84.963 80.963	31.500	33.000	27.000 24.000	91.500 88.500	6.537 7.537
B	72.247 68.247	31.500	28.915	24.000 21.000	84.415 81.415	12.168 13.168
C	63.872 60.872	31.500	18.400	22.000 19.000	71.900 68.900	8.028 8.028
D	63.463 60.463	31.500	18.000	20.000 17.000	69.500 66.500	6.037 6.037
E	59.180 56.180	31.500	16.715	15.000 12.000	63.215 60.215	4.035 4.035
E	56.972 53.972	31.500	15.080	15.000 12.000	61.580 58.580	4.608 4.608
G/1	52.913 49.913	31.500	13.950	12.000 9.000	57.450 54.450	4.537 4.537
G/2.3	40.913	31.500	13.950	12.000 9.000	57.450 54.450	16.537 13.537
1 ^a CATEGORIA	25.201	31.500	—	—	31.500	6.299

PROSPETTO VI.

PENSIONI DIRETTE - SUPERINVALIDI E PRIMA CATEGORIA (TABELLA D)

Ufficiali inferiori e gradi equiparati (2° Raggruppamento).

PROSPETTO COMPARATIVO FRA LE ATTUALI PENSIONI LORDE COMPLESSIVE MENSILI E QUELLE DEL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE.

Classifica della minorazione	Importo lordo complessivo mensile (legge 10 agosto 1950)	Importo lordo complessivo mensile in base al presente progetto di legge				Aumento complessivo mensile	ANNOTAZIONI
		Attuale pensione di base	Assegno di superinvalidità	Indennità di accompagnamento	TOTALE		
A	93.760 89.760	36.225	38.000	30.000 27.000	104.225 101.225	10.465 11.465	
A-bis	86.760 82.760	36.225	33.000	27.000 24.000	96.225 93.225	9.465 10.465	
B	74.043 70.043	36.225	28.915	24.000 21.000	89.140 86.140	15.097 16.097	
C	65.668 62.668	36.225	18.400	22.000 19.000	76.625 73.625	10.957 10.957	
D	65.260 62.260	36.225	18.000	20.000 17.000	74.225 71.225	8.965 8.965	
E	60.997 57.997	36.225	16.715	15.000 12.000	67.940 64.940	6.943 6.943	
F	58.768 55.768	36.225	15.080	15.000 12.000	66.305 63.305	7.537 7.537	
G / I	54.710 51.710	36.225	13.950	12.000 9.000	62.175 59.175	7.465 7.465	
G / 2.3	42.710	36.225	13.950	12.000 9.000	62.175 59.175	19.465 16.465	
1 ^a CATEGORIA	26.997	36.225	—	—	36.225	9.228	

PROSPETTO VII.

PENSIONI DIRETTE - SUPERINVALIDI E PRIMA CATEGORIA (TABELLA D)
Ufficiali superiori e gradi equiparati (3° Raggruppamento).

PROSPETTO COMPARATIVO FRA LE ATTUALI PENSIONI LORDE COMPLESSIVE MENSILI E QUELLE DEL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE.

Classifica della minorazione	Importo lordo complessivo mensile (legge 10 agosto 1950)	Importo lordo complessivo mensile in base al presente progetto di legge				Aumento complessivo mensile	ANNOTAZIONI
		Attuale pensione di base	Assegno di superinvalidità	Indennità di accompagnamento	TOTALE		
A	94.993 90.993	39.850	38.000	30.000 27.000	107.850 104.850	12.857 13.857	
A-bis	87.990 83.990	39.850	33.000	27.000 24.000	99.850 96.850	11.860 12.860	
B	75.276 71.276	39.850	28.915	24.000 21.000	92.765 89.765	17.489 18.489	
C	66.901 63.901	39.850	18.400	22.000 19.000	80.250 77.250	13.349 13.349	
D	66.493 63.493	39.850	18.000	20.000 17.000	77.850 74.850	11.357 11.357	
E	62.210 59.210	39.850	16.715	15.000 12.000	71.565 68.565	9.355 9.355	
F	60.001 57.001	39.850	15.080	15.000 12.000	69.930 66.930	9.929 9.929	
G /1	55.943 52.943	39.850	13.950	12.000 9.000	65.800 62.800	9.857 9.857	
G /2-3	43.943	39.850	13.950	12.000 9.000	65.800 62.800	21.857 18.857	
I° CATEGORIA	28.230	39.850	—	—	39.850	11.620	

PROSPETTO VIII

PENSIONI DIRETTE - SUPERINVALIDI E PRIMA CATEGORIA (TABELLA D)

Ufficiali generali e gradi equiparati (4° Raggruppamento).

PROSPETTO COMPARATIVO FRA LE ATTUALI PENSIONI LORDE COMPLESSIVE MENSILI E QUELLE DEL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE.

Classifica della minorazione	Importo lordo complessivo mensile (legge 10 agosto 1950)	Importo lordo complessivo mensile in base al presente progetto di legge				Aumento complessivo mensile	ANNOTAZIONI
		Attuale pensione di base	Assegno di superinvalidità	Indennità di accompagnamento	TOTALE		
A	95.713 91.713	43.832	38.000	30.000	111.832 108.832	16.119 17.119	
A-bis	88.713 84.713	43.832	33.000	27.000 24.000	103.832 100.832	15.119 16.119	
B	75.996 71.996	43.832	28.915	24.000 21.000	96.747 93.747	20.751 21.751	
C	67.621 64.621	43.832	18.400	22.000 19.000	84.232 81.232	16.611 16.611	
D	67.213 64.213	43.832	18.000	20.000 17.000	81.832 78.832	14.619 14.619	
E	62.929 59.929	43.832	16.715	15.000 12.000	75.547 72.547	12.618 12.618	
F	60.721 57.721	43.832	15.080	15.000 12.000	73.912 70.912	13.191 13.191	
G /1	56.663 53.663	43.832	13.950	12.000 9.000	69.782 66.782	13.119 13.119	
G /2.3	44.663	43.832	13.950	12.000 9.000	69.782 66.782	25.119 22.119	
I ^a CATEGORIA	28.950	43.832	—	—	43.832	14.882	

PROSPETTO IX.

PENSIONI DIRETTE - CATEGORIE DALLA 2^a ALL'8^a (TABELLA C)Sottufficiali, truppa e gradi equiparati (1^o Raggruppamento)

PROSPETTO COMPARATIVO FRA LE ATTUALI PENSIONI LORDE COMPLESSIVE MENSILI
E QUELLE DEL PRESENTE PROGETTO DI LEGGE.

Categoria	Importo lordo complessivo mensile in base alla legge 10 agosto 1950	Nuova pensione lorda complessiva mensile	Aumento complessivo mensile	Osservazioni
2 ^a	11.468	22.000	10.532	
3 ^a	8.206	20.250	12.044	
4 ^a	5.603	18.500	12.897	
5 ^a	3.764	15.000	11.236	
6 ^a	2.956	11.500	8.544	
7 ^a	2.193	8.000	5.807	
8 ^a	1.532	4.500	2.968	

PROSPETTO X.

PENSIONI DIRETTE - CATEGORIA DALLA 2^a ALL'8^a (TABELLA C)Ufficiali inferiori e gradi equiparati (2^o Raggruppamento)

PROSPETTO COMPARATIVO FRA LE ATTUALI PENSIONI LORDE COMPLESSIVE MENSILI
E QUELLE DEL PRESENTE PROGETTO DI LEGGE.

Categoria	Importo lordo complessivo mensile in base alla legge 10 agosto 1950	Nuova pensione lorda complessiva mensile	Aumento complessivo mensile	Osservazioni
2 ^a	12.900	26.200	13.300	
3 ^a	9.628	24.186	14.558	
4 ^a	6.902	22.175	15.273	
5 ^a	4.792	18.150	13.358	
6 ^a	3.728	14.125	10.397	
7 ^a	2.796	10.100	7.304	
8 ^a	1.988	6.075	4.087	

PROSPETTO XI.

PENSIONI DIRETTE - CATEGORIA DALLA 2^a ALL'8^a (TABELLA C)Ufficiali superiori e gradi equiparati (3^o Raggruppamento)

PROSPETTO COMPARATIVO FRA LE ATTUALI PENSIONI LORDE COMPLESSIVE MENSILI
E QUELLE DEL PRESENTE PROGETTO DI LEGGE.

Categoria	Importo lordo complessivo mensile in base alla legge 10 agosto 1950	Nuova pensione lorda complessiva mensile	Aumento complessivo mensile	Osservazioni
2 ^a	13.856	29.420	15.564	
3 ^a	10.535	27.204	16.669	
4 ^a	7.759	24.992	17.233	
5 ^a	5.561	20.565	15.004	
6 ^a	4.354	16.137	11.783	
7 ^a	3.304	11.710	8.406	
8 ^a	2.352	7.282	4.930	

PROSPETTO XII.

PENSIONI DIRETTE - CATEGORIE DALLA 2^a ALL'8^a (TABELLA C)Ufficiali generali e gradi equiparati (4^o Raggruppamento)

PROSPETTO COMPARATIVO FRA LE ATTUALI PENSIONI LORDE COMPLESSIVE MENSILI
E QUELLE DEL PRESENTE PROGETTO DI LEGGE.

Categoria	Importo lordo complessivo mensile in base alla legge 10 agosto 1950	Nuova pensione lorda complessiva mensile	Aumento complessivo mensile	Osservazioni
2 ^a	15.479	32.962	17.483	
3 ^a	12.105	30.524	18.419	
4 ^a	9.443	28.091	18.648	
5 ^a	7.169	23.221	16.052	
6 ^a	5.745	18.350	12.605	
7 ^a	4.358	13.481	9.123	
8 ^a	3.281	8.610	5.329	

PROSPETTO XIII.

PENSIONI DIRETTE - CATEGORIE DALLA 2^a ALL'8^a (TABELLA D)Sottufficiali, truppa e gradi equiparati (1^o Raggruppamento)

PROSPETTO COMPARATIVO FRA LE ATTUALI PENSIONI LORDE COMPLESSIVE MENSILI
E QUELLE DEL PRESENTE PROGETTO DI LEGGE

Categoria	Importo lordo complessivo mensile in base alla legge 10 agosto 1950	Nuova pensione lorda complessiva mensile	Aumento complessivo mensile	Osservazioni
2 ^a	11.222	19.800	8.578	
3 ^a	8.004	18.225	10.221	
4 ^a	5.425	16.650	11.225	
5 ^a	3.641	13.500	9.859	
6 ^a	2.856	10.350	7.494	
7 ^a	2.116	7.200	5.084	
8 ^a	1.489	4.050	2.561	

PROSPETTO XIV.

PENSIONI DIRETTE - CATEGORIE DALLA 2^a ALL'8^a (TABELLA D)Ufficiali inferiori e gradi equiparati (2^o Raggruppamento).

PROSPETTO COMPARATIVO FRA LE ATTUALI PENSIONI LORDE COMPLESSIVE MENSILI
E QUELLE DEL PRESENTE PROGETTO DI LEGGE.

Categoria	Importo lordo complessivo mensile in base alla legge 10 agosto 1950	Nuova pensione lorda complessiva mensile	Aumento complessivo mensile	Osservazioni
2 ^a	12.690	23.580	10.890	
3 ^a	9.453	21.768	12.315	
4 ^a	6.751	19.958	13.207	
5 ^a	4.678	16.335	11.657	
6 ^a	3.635	12.713	9.078	
7 ^a	2.732	9.090	6.358	
8 ^a	1.945	5.468	3.523	

PROSPETTO XV.

PENSIONI DIRETTE - CATEGORIE DALLA 2^a ALL'8^a (TABELLA D)Ufficiali superiori e gradi equiparati. (3^o Raggruppamento)

PROSPETTO COMPARATIVO FRA LE ATTUALI PENSIONI LORDE COMPLESSIVE MENSILI
E QUELLE DEL PRESENTE PROGETTO DI LEGGE.

Categoria	Importo lordo complessivo mensile in base alla legge 10 agosto 1950	Nuova pensione lorda complessiva mensile	Aumento complessivo mensile	Osservazioni
2 ^a	13.683	26.478	12.795	
3 ^a	10.384	24.484	14.100	
4 ^a	7.637	22.493	14.856	
5 ^a	5.458	18.509	13.051	
6 ^a	4.264	14.524	10.260	
7 ^a	3.236	10.539	7.303	
8 ^a	2.311	6.554	4.243	

PROSPETTO XVI.

PENSIONI DIRETTE - CATEGORIE DALLA 2^a ALL'8^a (TABELLA D)Ufficiali generali e gradi equiparati. (4^o Raggruppamento)

PROSPETTO COMPARATIVO FRA LE ATTUALI PENSIONI LORDE COMPLESSIVE MENSILI
E QUELLE DEL PRESENTE PROGETTO DI LEGGE.

Categoria	Importo lordo complessivo mensile in base alla legge 10 agosto 1950	Nuova pensione lorda complessiva mensile	Aumento complessivo mensile	Osservazioni
2 ^a	15.267	29.666	14.399	
3 ^a	11.859	27.472	15.613	
4 ^a	9.227	25.282	16.055	
5 ^a	7.046	20.899	13.853	
6 ^a	5.593	16.515	10.922	
7 ^a	4.235	12.133	7.898	
8 ^a	3.149	7.749	4.600	

PROSPETTO XVII.

ASSEGNO DI CUMULO

PROGETTO COMPARATIVO FRA GLI ATTUALI ASSEGNI DI CUMULO LORDI COMPLESSIVI ANNUI E QUELLI DEL PRESENTE PROGETTO DI LEGGE

CLASSIFICAZIONE	Importo lordo complessivo annuo in base alla legge 10 agosto 1950	Gruppo sottufficiali e truppa		Gruppo ufficiali inferiori		Gruppo ufficiali superiori		Gruppo ufficiali generali	
		Nuovo assegno lordo complessivo annuo		Nuovo assegno lordo complessivo annuo		Nuovo assegno lordo complessivo annuo		Nuovo assegno lordo complessivo annuo	
Per due superinvalidità delle lettere A), A-bis) e E)	200.000	300.000	345.000	380.000	420.000				
Per due superinvalidità di cui una nelle lettere A) e A-bis) e l'altra nelle lettere C), D) e E)	180.000	250.000	287.000	316.000	348.000				
Per due superinvalidità di cui una nella lettera B) e l'altra nelle lettere C), D) E).	150.000	200.000	230.000	253.000	278.000				
Per due altre superinvalidità contemplate nella tabella E)	125.000	180.000	207.000	228.000	250.000				
Per una seconda infermità contemplata nella:									
1ª categoria	55.200	105.000	120.750	132.825	146.106				
2ª »	33.600	66.000	78.600	88.260	98.886				
3ª »	26.400	60.750	72.558	81.612	91.572				
4ª »	19.200	55.500	66.525	74.976	84.273				
5ª »	16.800	45.000	54.450	61.815	69.663				
6ª »	13.200	37.500	42.375	48.411	55.050				
7ª »	10.800	24.000	30.300	35.130	40.443				
8ª »	8.400	13.500	18.225	21.846	25.830				

PROSPETTO XVIII.

PENSIONI INDIRECTE

Vedove sole.

PROSPETTO COMPARATIVO FRA LE ATTUALI PENSIONI LORDE COMPLESSIVE MENSILI
E QUELLE DEL PRESENTE PROGETTO DI LEGGE

(Tabella G)

GRADO MILITARE DEL CADUTO	Importo lordo complessivo mensile in base alla legge 10 agosto 1950	Nuova pensione lorda complessiva mensile	Aumento complessivo mensile	Osservazioni
Sottufficiali, truppa e gradi equiparati	4.939	17.500	12.561	
Ufficiali inferiori e gradi equi- parati	6.360	20.125	13.765	
Ufficiali superiori e gradi equi- parati	7.443	22.135	14.692	
Ufficiali generali e gradi equi- parati	7.917	24.350	16.433	

(Tabella H)

Sottufficiali, truppa e gradi equiparati	4.780	15.750	10.970	
Ufficiali inferiori e gradi equi- parati	6.210	18.120	11.910	
Ufficiali superiori e gradi equi- parati	7.309	19.925	12.616	
Ufficiali generali e gradi equi- parati	7.750	21.920	14.170	

PROSPETTO XIX.

PENSIONI INDIRETTE

Vedove sole ed inabili; oppure con orfani.

PROSPETTO COMPARATIVO FRA LE ATTUALI PENSIONI LORDE COMPLESSIVE MENSILI
E QUELLE DEL PRESENTE PROGETTO DI LEGGE.

(Tabella I)

GRADO MILITARE DEL CADUTO	Importo lordo complessivo mensile in base alla legge 10 agosto 1950	Nuova pensione lorda complessiva mensile	Aumento complessivo mensile	Osservazioni
Sottufficiali, truppa e gradi equiparati	5.116	18.375	13.259	
Ufficiali inferiori e gradi equi- parati	6.667	21.135	14.468	
Ufficiali superiori e gradi equi- parati	7.791	23.240	15.449	
Ufficiali generali e gradi equi- parati	8.333	25.570	17.237	

(Tabella L)

Sottufficiali, truppa e gradi equiparati	4.958	16.535	11.577	
Ufficiali inferiori e grandi equi- parati	6.500	19.015	12.515	
Ufficiali superiori e gradi equi- parati	7.583	20.915	13.332	
Ufficiali generali e gradi equi- parati	8.167	23.000	14.833	

PROSPETTO XX.

PENSIONI INDIRETTE

Genitori, collaterali ed assimilati.

PROSPETTO COMPARATIVO FRA LE ATTUALI PENSIONI LORDE COMPLESSIVE MENSILI
E QUELLE DEL PRESENTE PROGETTO DI LEGGE.

(Tabella M)

GRADO MILITARE DEL CADUTO	Importo lordo complessivo mensile in base alla legge 10 agosto 1950	Nuova pensione lorda complessiva mensile	Aumento complessivo mensile	Osservazioni
Sottufficiali, truppa e gradi equiparati	2.291	8.750	6.459	
Ufficiali inferiori e gradi equi- parati	3.308	10.062	6.754	
Ufficiali superiori e gradi equi- parati	4.086	11.066	6.980	
Ufficiali generali e gradi equi- parati	5.531	12.175	6.644	

(Tabella N)

Sottufficiali, truppa e gradi equiparati	2.176	7.875	5.699	
Ufficiali inferiori e gradi equi- parati	3.208	9.058	5.850	
Ufficiali superiori e gradi equi- parati	3.987	9.962	5.975	
Ufficiali generali e gradi equi- parati	5.427	10.958	5.531	

PROSPETTO XXI.

PENSIONI INDIRECTE

Genitori, collaterali ed assimilati.

PROSPETTO COMPARATIVO FRA LE ATTUALI PENSIONI LORDE COMPLESSIVE MENSILI
E QUELLE DEL PRESENTE PROGETTO DI LEGGE.

(Tabella O)

GRADO MILITARE DEL CADUTO	Importo lordo complessivo mensile in base alla legge 10 agosto 1950	Nuova pensione lorda complessiva mensile	Aumento complessivo mensile	Osservazioni
Sottufficiali, truppa e gradi equiparati	2.412	9.187	6.775	
Ufficiali inferiori e gradi equi- parati	3.500	10.566	7.066	
Ufficiali superiori e gradi equi- parati	4.250	11.620	7.370	
Ufficiali generali e gradi equi- parati	5.667	12.783	7.116	

(Tabella P)

Sottufficiali, truppa e gradi equiparati	2.307	8.265	5.958	
Ufficiali inferiori e gradi equi- parati	3.375	9.341	5.966	
Ufficiali superiori e gradi equi- parati	4.167	10.458	6.291	
Ufficiali generali e gradi equi- parati	5.583	11.500	5.917	

PROSPETTO XXII.

NUMERO DELLE PARTITE VIGENTI AL 30 GIUGNO 1951
PER LE PENSIONI DIRETTE ED INDIRETTE

PENSIONI DIRETTE.

1 ^a categoria con assegno di superinvalidità	N.	30.957
1 ^a categoria senza assegno di superinvalidità	»	5.816
2 ^a »	»	27.107
3 ^a »	»	21.130
4 ^a »	»	26.620
5 ^a »	»	42.131
6 ^a »	»	50.623
7 ^a »	»	57.610
8 ^a »	»	93.455
Totale		N. 355.449

PENSIONI INDIRETTE.

Vedove ed orfani soli	N.	275.784
Genitori, collaterali ed assimilati	»	247.466
Totale		N. 523.250

Totale generale del numero delle pensioni dirette ed indirette N. 878.699

SUDDIVISIONE DELLE PARTITE DI 1^a CATEGORIA
CON ASSEGNO DI SUPERINVALIDITÀ

Tabella E.

Lettera <i>A</i>	N.	144		Lettera <i>D</i>	N.	335
Lettera <i>A-bis</i>	»	750		Lettera <i>E</i>	»	735
Lettera <i>B</i>	»	6.242		Lettera <i>F</i>	»	9.169
Lettera <i>C</i>	»	188		Lettera <i>G</i>	»	13.394

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le tabelle *C, D, F, G, H, I, L, M, N, O, P*, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, sono sostituite, rispettivamente, dalle corrispondenti tabelle annesse alla presente legge, firmate dal Ministro per il tesoro.

Sono soppressi i seguenti assegni:

a) assegno speciale temporaneo di cui al decreto legislativo 29 dicembre 1946, n. 576;

b) assegno supplementare di cui all'articolo 29 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

c) l'indennità di contingenza istituita con decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299.

Art. 2.

Gli assegni di superinvalidità di cui alla tabella *E* della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono complessivamente stabiliti nelle seguenti misure che assorbono le aggiunte annue di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257 e della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Lettera <i>A</i>	annuo	L. 456.000
» <i>A bis</i>	»	» 396.000
» <i>B</i>	»	» 347.000
» <i>C</i>	»	» 220.900
» <i>D</i>	»	» 216.000
» <i>E</i>	»	» 200.700
» <i>F</i>	»	» 180.100
» <i>G</i>	»	» 167.400

Art. 3.

L'articolo 45 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

Agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni specificate nelle lettere *A, A-bis, B* punti 1, 2 comma 2°, 3, 4, *C, D, E, F, G*, è accordata un'indennità mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di accompagna-

mento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennità è concessa nella seguente misura

Lettera <i>A</i>	L. 30.000
» <i>A-bis</i>	» 27.000
» <i>B</i>	» 24.000
» <i>C</i>	» 22.000
» <i>D</i>	» 20.000
» <i>E</i>	» 15.000
» <i>F</i>	» 15.000
» <i>G</i>	» 12.000

Le dette indennità sono ridotte come segue per i grandi invalidi residenti in Comuni inferiori ai 100.000 abitanti:

Lettera <i>A</i>	L. 27.000
» <i>A-bis</i>	» 24.000
» <i>B</i>	» 21.000
» <i>C</i>	» 19.000
» <i>D</i>	» 17.000
» <i>E</i>	» 12.000
» <i>F</i>	» 12.000
» <i>G</i>	» 9.000

È data facoltà al grande invalido della scelta fra l'accompagnatore militare e la indennità di accompagnamento.

L'indennità è corrisposta anche quando gl'invalidi siano ricoverati in ospedale o altri luoghi di cura.

Art. 4.

L'aumento annuo, a titolo d'integrazione, previsto dall'articolo 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è elevato a lire 18.000 annue per ciascuno dei figli dell'invalido provvisto di pensione o assegno di 1^a categoria.

Art. 5.

Il 2° comma dell'articolo 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

A favore degli invalidi di 1^a categoria che non svolgano comunque un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, è concessa una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento complessivo della pensione in godimento compresi i relativi assegni accessori. Tale indennità è liquidata

con le norme stabilite dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 37, ed è corrisposta, in unica soluzione, nel mese di dicembre di ogni anno.

Art. 6.

L'articolo 32 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

La cura ospedaliera e il ricovero dell'invalido per mezzo dell'Opera Nazionale per gli Invalidi di Guerra, di cui al regio decreto legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, o di altre Amministrazioni, sono gratuiti e nessuna ritenuta per la cura e il ricovero suindicati va praticata agli assegni di cui l'invalido stesso fruisce.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli invalidi di guerra dementi ricoverati nei manicomi o luoghi di cura similari.

Art. 7.

I comma 1° e 2° dell'articolo 59 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono sostituiti dal seguente:

La vedova che passi ad altre nozze perde la pensione ed ha diritto di conseguire, se alla data del nuovo matrimonio non abbia oltrepassato i 50 anni di età, un capitale pari a due annualità della pensione vedovile di guerra contemplata nelle annesse tabelle *G* e *H*.

Art. 8.

Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i casi avvenuti dal 29 settembre 1911, in poi, ma il godimento dei nuovi e mag-

giori benefici che esse accordano decorre dal 1° gennaio 1952.

Agli aumenti stabiliti dalla presente legge nei confronti delle pensioni ed assegni già concessi per eguale titolo dalle leggi precedenti viene provveduto d'ufficio.

Ogni altro beneficio previsto dalla legge stessa deve essere richiesto con domanda in carta libera, al Ministero del tesoro - Direzione Generale Pensioni di Guerra - entro il termine perentorio di due anni dalla pubblicazione della presente legge.

È conservato il diritto alla pensione e agli assegni a termini della legislazione anteriore quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima dell'entrata in vigore della presente legge e sia più favorevole.

Le pensioni di reversibilità ordinaria già concesse ai sensi dell'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono riesaminate, su domanda degli interessati, in base alle disposizioni ed alle tabelle di cui alla presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 9.

Alla copertura della spesa derivante dalla presente legge a carico del bilancio 1951-52 pel periodo 1° gennaio-30 giugno 1952 sarà provveduto mediante riduzione di lire 45 miliardi dallo stanziamento del capitolo 453 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apporre con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.

TABELLA C.

GRADO	CATEGORIA							
	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a
Ufficiali generali	584.400	395.500	366.300	337.100	278.700	220.200	161.800	103.300
Ufficiali superiori	531.300	353.000	326.400	299.900	246.800	193.600	140.500	87.400
Ufficiali inferiori	483.000	314.400	290.200	266.100	217.800	169.500	121.200	72.900
Sottufficiali e truppa	420.000	264.000	243.000	222.000	180.000	138.000	96.000	54.000

NOTA. — Con il raggiungimento del 60° anno di età dei pensionati dalla 2^a all'8^a categoria le relative pensioni sono automaticamente maggiorate di lire 72.000 annue. .

TABELLA D.

GRADO	CATEGORIA							
	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a
Ufficiali generali	526.000	355.950	329.700	303.400	250.800	198.200	145.600	93.000
Ufficiali superiori	478.200	317.700	293.800	270.000	222.100	174.300	126.450	78.700
Ufficiali inferiori	434.700	283.000	261.200	239.500	196.000	152.550	109.100	65.600
Sottufficiali e truppa	378.000	237.600	218.700	199.800	162.000	124.200	86.400	48.600

NOTA. — Con il raggiungimento del 60° anno di età dei pensionati dalla 2^a all'8^a categoria le relative pensioni sono automaticamente maggiorate di lire 72.000 annue.

TABELLA F.

	Gruppo sottufficiali e truppa	Gruppo ufficiali inferiori	Gruppo ufficiali superiori	Gruppo ufficiali generali
Per due superinvalidità delle lettere A), A-bis) e B).	300.000	345.000	380.000	420.000
Per due superinvalidità di cui una nelle lettere A e A-bis) e l'altra nella lettera C), D), E).	250.000	287.000	316.000	348.000
Per due superinvalidità di cui una nella lettera B) e l'altra nella lettera C), D), E).	200.000	230.000	253.000	278.000
Per due altre superinvalidità contemplate dalla tabella E).	180.000	207.000	228.000	250.000
Per una seconda infermità contemplata nella:				
1 ^a categoria	105.000	120.750	132.850	146.100
2 ^a »	66.000	78.600	88.250	98.900
3 ^a »	60.750	72.550	81.600	91.600
4 ^a »	55.500	66.550	75.000	84.300
5 ^a »	45.000	54.450	61.700	69.700
6 ^a »	34.500	42.400	48.400	55.050
7 ^a »	24.000	30.300	35.150	40.450
8 ^a »	13.500	18.250	21.850	25.850

TABELLA G.

VEDOVE ED ORFANI

Ufficiali generali	L.	292.200
Ufficiali superiori		265.600
Ufficiali inferiori		241.500
Sottufficiali e truppa		210.000

TABELLA H.

VEDOVE ED ORFANI

Ufficiali generali	L.	263.000
Ufficiali superiori		239.100
Ufficiali inferiori		217.400
Sottufficiali e truppa		189.000

TABELLA I.

VEDOVE ED ORFANI

Ufficiali generali		306.800
Ufficiali superiori		278.900
Ufficiali inferiori		253.600
Sottufficiali e truppa		220.500

TABELLA L.

VEDOVE ED ORFANI

Ufficiali generali	L.	276.000
Ufficiali superiori		251.000
Ufficiali inferiori		228.200
Sottufficiali e truppa		198.400

TABELLA M.

GENITORI, COLLATERALI ED ASSIMILATI

Ufficiali generali	L.	146.100
Ufficiali superiori		132.800
Ufficiali inferiori		120.750
Sottufficiali e truppa		105.000

TABELLA N.

GENITORI, COLLATERALI ED ASSIMILATI

Ufficiali generali	L.	131.500
Ufficiali superiori		119.550
Ufficiali inferiori		108.700
Sottufficiali e truppa		94.500

TABELLA O.

GENITORI, COLLATERALI ED ASSIMILATI

Ufficiali generali	L.	153.400
Ufficiali superiori		139.450
Ufficiali inferiori		126.800
Sottufficiali e truppa		110.250

TABELLA P.

GENITORI, COLLATERALI ED ASSIMILATI

Ufficiali generali	L.	138.000
Ufficiali superiori		125.500
Ufficiali inferiori		114.100
Sottufficiali e truppa		99.200